

SENATO

V Commissione Bilancio

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n.1790

2.365

[BAIO](#), [BARBOLINI](#), [DEL VECCHIO](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [BASSOLI](#), [ADRAGNA](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, con rivalutazione economica a partire dal 10 gennaio 1998».

Conseguentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

2.366

[PEDICA](#), [CAFORIO](#), [BELISARIO](#), [MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [CARLINO](#), [BUGNANO](#), [ASTORE](#), [GIAMBRONE](#)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a partire dal 3 agosto 2004, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni.

18-ter. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono altresì erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.

18-quater. Alle vittime del dovere e ai loro familiari supersiti, di cui al comma 18-bis, il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.

18-quinquies. A decorrere dal 10 gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 80 milioni di euro annui».

2.367

[INCOSTANTE](#)

All'articolo 2, dopo il comma 18, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata. Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «Vittima del Dovere» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

2.368

[BAIO](#), [DEL VECCHIO](#), [ANNA MARIA SERAFINI](#), [BARBOLINI](#), [BASSOLI](#), [ADRAGNA](#), [SANGALLI](#)

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati, a decorrere dall'anno 2010, i benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, con rivalutazione economica a partire dal 3 agosto 2004».

Consequentemente, all'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento"».

EMENDAMENTO IN FAVORE DELLE VITTIME DEL DOVERE E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA FINANZIARIA 2010

*Alle **Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti**, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli **articoli 2, 3, 4 e 5 comma 2, articoli 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15** della **legge 3 agosto 2004, n. 206** e successive modificazioni.*

*Inoltre alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1 gennaio 1998, i benefici previsti dalla **legge 23 novembre 1998, n. 407** e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata.*

*Alle Vittime del Dovero e ai loro familiari superstiti il Presidente della Repubblica concede la **medaglia d'oro di «Vittima del Dovero»** per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovero, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.*

Monza, 16/10/2009

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS VITTIME DEL DOVERE



Associazione "Vittime del Dovero" 
Via Correggio 59, 20052 Monza (MI)
C.F. 94605940157

Tel +39.039.8943289 
Fax +39.039.8942219
Mobile +39.331.4609843

www.vittimedeldovere.it 
segreteria@vittimedeldovere.it